

**AZIENDA U.S.L. n° 7**

Carbonia

Deliberazione n. 2266

22 OTT, 2003

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

Oggetto: convenzione per l'affidamento dell'incarico di medico competente presso il Consiglio regionale della Sardegna.

Premesso che con nota del 22 luglio 2003, prot. n. 7114 SP, il Consiglio Regionale della Sardegna ha manifestato l'intenzione di stipulare con la ASL n. 7 di Carbonia una convenzione per la consulenza medico professionale del dr. Roberto Pirastu, concernente gli adempimenti sanitari ai sensi dei decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/96.

Acquisita la nota con la quale il dr. Roberto Pirastu dichiara di conoscere ed accettare l'incarico di medico competente alle condizioni previste nell'allegato schema di convenzione e di non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi delle normative vigenti per svolgere l'incarico di cui sopra.

Ritenuto di poter procedere alla stipula della convenzione con il Consiglio Regionale della Sardegna autorizzando il dr. Roberto Pirastu ad effettuare la consulenza medico professionale per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94, al di fuori dell'ordinario orario di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di disporre la stipulazione della convenzione con il Consiglio Regionale della Sardegna per la consulenza del dipendente dirigente medico dr. Roberto Pirastu, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.
- di determinare i compensi annui in € 55 per singola unità operativa sottoposta a controllo.
- di autorizzare il dirigente medico dr. Roberto Pirastu ad eseguire la consulenza, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in ossequio alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale della dirigenza medica.
- di determinare che i compensi di cui alla convenzione in argomento saranno accreditati dal consiglio Regionale della Sardegna a favore della Tesoreria dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia, la quale provvederà a corrispondere gli stessi al professionista al netto del 5%, secondo la vigente normativa.
- di accertare le somme derivanti dalla presente sul codice 720102 del piano dei conti aziendale.



Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Simone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simone".

DIRAMM.

DIRSAN

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the labels DIRAMM and DIRSAN.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 2266 del 22 OTT. 2003  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 22 OTT. 2003 al 5 NOV. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D.ssa Margherita Cannas)

Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Direzione Generale*
- *Servizio Affari Generali*
- *Servizio Personale*
- *Servizio Bilancio*



Consiglio Regionale della Sardegna  
Segreteria Generale

AZIENDA C.S.L. N. 7
22 LUG. 2003
1223
CAI

*Dr. Roberto Pirastu*  
*[Signature]*

Sede, li 22 LUG. 2003

Al Direttore Generale  
della ASL n. 7 di Carbonia  
Dott. Emilio Simeone  
Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA

PROT. N. 7114 /S.P.

**OGGETTO:** *Convenzione per l'affidamento dell'incarico di medico competente presso il Consiglio regionale della Sardegna.*

Si sottopone alla cortese attenzione della S.V. quanto segue.

Il Consiglio Regionale aveva a suo tempo stipulato una convenzione con la ASL n. 8 di Cagliari per l'affidamento dell'incarico di medico competente previsto dal D.Lgs. 626/94. Sulla base di tale convenzione aveva affidato l'incarico al Dott. Roberto Pirastu. La convenzione con la ASL n. 8 è stata successivamente rinnovata, come pure l'incarico al Dott. Pirastu, dati i buoni risultati raggiunti.

Poiché attualmente il Dott. Pirastu risulta essere stato trasferito alla ASL n. 7 di Carbonia, questa Amministrazione intenderebbe stipulare con la suddetta ASL una convenzione per l'affidamento dell'incarico di medico competente, onde poter continuare ad avvalersi della collaborazione del Dott. Pirastu.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti

Il Segretario Generale  
Dott. Lorenzo Pirina

*[Signature]*





Consiglio Regionale della Sardegna  
Servizio del Personale

Art.10 bis

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni tre.

Distinti saluti

Jole Massenti

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA**

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA E IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – CAGLIARI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO – DECRETO LEGISLATIVO N° 626/94 E DECRETO LEGISLATIVO N° 242/96 -**

L'anno duemilatre addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio Regionale della Sardegna, con nota prot. 7114/S.P. del 22/07/03 ha richiesto all'Azienda USL n° 7 di Carbonia la stipula di una convenzione per gli adempimenti di cui ai decreti legislativi n° 626/94 e n° 242/96
- Visto il parere favorevole espresso della Direzione Sanitaria

**T R A**

L'Azienda USL n° 7 di Carbonia, di seguito per brevità indicata ASL, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83 , partita IVA 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone , nato ad Iglesias il 20 agosto 1945, cod. fiscale SNM MSL 45M29 E281V e il Consiglio Regionale della Sardegna di seguito per brevità indicato "Consiglio Regionale", con sede in Cagliari, partita IVA 92027820924, rappresentato dal Dr. Lorenzo Pirina, Segretario Generale e Legale Rappresentante, nato a Sassari il 26/01/1942, cod. fisc. PRN LNZ 42A26 I452W

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**- Art. 1 -**

La ASL predetta si obbliga, per la durata di anni tre, a decorrere dal \_\_\_\_\_ attraverso il proprio dipendente Dott. Roberto Pirastu, Specialista in Medicina del Lavoro, alla fornitura complessiva dei servizi relativi

all'assistenza tecnica negli adempimenti dei decreti legislativi n° 626/94 e 242/96.

**- Art. 2 -**

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i Lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "Medico competente", i cui oneri si intendono a carico del Consiglio Regionale, alle tariffe previste dal tariffario regionale vigente.

**- Art. 3 -**

La ASL, attraverso il Medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto legislativo n° 626/94, le seguenti prestazioni:

- 1) collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n° 626/94, sulla base della specifica conoscenza dell'Azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 2) effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- 3) esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui al citato art. 2 della presente convenzione;
- 4) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore



sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

- 5) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari di cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti ed effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al punto 2 del presente articolo e, a richiesta dello stesso rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 626/94, ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- 8) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività al fine delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- 9) fatti salvi i controlli sanitari di cui al punto 2) del presente articolo, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- 10) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso di cui all'art. 15 del D. Lgs. 626/94;
- 11) collaborare all'attività di formazione e informazione di cui al capo IV del D.

Lgs. 626/94.

**- Art. 4 –**

Le sedi presso le quali sarà esercitata la sorveglianza sanitaria sono:

- a) i locali del Consiglio Regionale, siti in Via Roma n° 25, Cagliari;
- b) i locali dell'Ufficio del Difensore Civico, siti in Via Roma n° 7, Cagliari;
- c) i locali dell'Ufficio di rappresentanza di Roma, siti in Via Lucullo n° 24.

**- Art. 5 –**

Il Medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di Medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17/02/92.

**- Art. 6 –**

Il Medico competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

**- Art. 7 –**

Il costo annuo per dipendente, per il primo anno di attività, è stabilito in €. 55,00. Per gli anni successivi eventuali aumenti del costo annuo per dipendente verranno decisi d'intesa tra le parti, salvo espressi obblighi di legge. Il mancato accordo sul costo annuo a dipendente è causa di risoluzione del contratto.

Per l'esercizio delle funzioni presso la sede di Roma, il Medico competente ha diritto, previa autorizzazione scritta del Datore di lavoro, al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento di missione previsto per i dipendenti del V livello funzionale del Consiglio stesso, all'atto della presentazione della relativa documentazione di spesa. Le competenze di missione verranno liquidate direttamente al Medico competente dal Consiglio Regionale.

**- Art. 8 -**

Il Medico competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, nei giorni e nelle ore concordate con l'Amministrazione ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**- Art. 9 -**

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate a favore della Tesoreria dell'ASL n° 7.

**- Art. 10 -**

Le eventuali controversie che insorgessero tra la ASL e il Consiglio Regionale dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non composta in via amministrativa, sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Consiglio Regionale, uno dalla ASL ed il terzo da designare d'accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

**- Art. 11 -**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

**- Art. 12 -**

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede dell'Asl, Via Dalmazia n° 83, Carbonia.

**- Art. 13 -**

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto e confermato viene sottoscritto.

Per L'Azienda ASL n. 7  
Il Direttore Generale

Per il Consiglio Regionale  
Il Segretario Regionale